

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen — Germania) — Hubertus John / Freie Hansestadt Bremen**

(Causa C-46/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Divieto di discriminazioni fondate sull'età — Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all'età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia)*

(2018/C 142/17)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landesarbeitsgericht Bremen

**Parti**

Ricorrente: Hubertus John

Convenuto: Freie Hansestadt Bremen

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa subordina il differimento della data di cessazione di attività dei lavoratori che hanno raggiunto l'età prevista dalla legge per la concessione di una pensione di vecchiaia al consenso accordato dal datore di lavoro per un periodo determinato.
- 2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età normale di pensionamento, e ciò per il solo motivo che il lavoratore, con il raggiungimento della suddetta età, ha diritto alla pensione di vecchiaia.

<sup>(1)</sup> GU C 144 dell'8.5.2017.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu / Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice**

(Causa C-76/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Tassa di effetto equivalente a dazi doganali — Articolo 30 TFUE — Tributo interno — Articolo 110 TFUE — Tassa applicata ai prodotti petroliferi esportati — Non-ripercussione della tassa sul consumatore — Onere della tassa sostenuto dal contribuente — Rimborso delle somme versate dal contribuente)*

(2018/C 142/18)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Înalta Curte de Casație și Justiție

**Parti**

Ricorrenti: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Convenuti: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice

**Dispositivo**

*Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 30 TFUE, deve essere interpretato nel senso che il contribuente che abbia effettivamente sostenuto l'onere di una tassa di effetto equivalente contraria a tale articolo deve poter ottenere la restituzione delle somme versate a tale titolo, anche in una situazione in cui il meccanismo di pagamento della tassa è stato concepito, nella normativa nazionale, in modo che tale tassa si ripercuota sul consumatore.*

<sup>(1)</sup> GU C 151 del 15.5.2017.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Castelbellino / Regione Marche e a.**

(Causa C-117/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2011/92/UE — Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I a III — Valutazione di impatto ambientale — Autorizzazione a effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale — Annullamento — Regolarizzazione a posteriori dell'autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale)*

(2018/C 142/19)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

**Parti**

Ricorrente: Comune di Castelbellino

Convenuti: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia — P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona

Nei confronti di: Società Agricola 4 C S.S.